

Civile Ord. Sez. 1 Num. 6508 Anno 2020

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: FIDANZIA ANDREA

Data pubblicazione: 09/03/2020

sul ricorso 24546/2014 proposto da:

Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale (in forma abbreviata: BDM - MCC s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gramsci n.22, presso lo studio dell'avvocato Iannetti Gianluigi che lo rappresenta e difend, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Equitalia Nord S.p.a., Società Unipersonale - Direzione e Coordinamento di Equitalia s.p.a., in persona del legale

I

ORD
4829
2019



rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazzale Clodio n.32 presso lo studio dell'avvocato Ciabattini Lidia
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Romano
Andrea, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Fallimento in Cartel Group Spa in Liquidazione in persona del
curatore Buraggi Lorenzo, Ministero dello Sviluppo Economico;

- intimati -

avverso il decreto n. 10523/2014 del TRIBUNALE di MILANO,
depositato il 29/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2019 dal cons. FIDANZIA ANDREA

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 29 agosto 2014, il Tribunale di Milano ha
rigettato l'opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Equitalia
Nord s.p.a. avverso il provvedimento con cui il G.D. ha ammesso solo
in chirografo il credito dell'importo di € 280.056,90 per "recupero
agevolazioni ex L. 662/96" insinuato allo stato passivo della
Fallimento Cartel Group s.r.l. in liquidazione.

In particolare, il credito oggetto di insinuazione origina dalla
preventiva erogazione (effettuata dalla Banca Nazionale del Lavoro) a
favore della società poi fallita di un finanziamento dell'importo di
400.000,00 €, con garanzia diretta del Fondo di Garanzia P.M.I.
(Piccole Medio Imprese) e dal successivo inadempimento da parte
dell'impresa beneficiaria dell'obbligazione di restituzione del





finanziamento, con conseguente escussione da parte della banca erogatrice del Fondo di Garanzia, il cui gestore BDM-MCC, dopo aver estinto il credito di BNL, si è surrogato ex art. 1203 cod. civ. nei diritti del creditore per le somme erogate per effetto dell'escussione della garanzia, insinuandosi al passivo della società fallita a seguito di iscrizione esattoriale ex art. 9 comma 5° d.lgs n. 123/98.

Il Tribunale di Milano ha osservato che il privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d.lgs n. 123/98 non è applicabile al credito insinuato, non essendo stato espressamente richiamato nella L. 662/96. Né è ammissibile un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 d.lgs n. 123/98, non essendo la strutturazione di tale norma compatibile con la prestazione della garanzia del fondo P.M.I., con l'escussione della stessa e con l'istituto della surroga nei diritti del creditore.

In particolare, in primo luogo, ^{ovvero nel} ~~ostando~~ a tale interpretazione l'espressione letterale utilizzata dall'art. 9 comma 5°, che stabilisce che il privilegio spetta per i crediti "nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo", e non quindi per i "benefici" di cui all'art. 7 comma 1° legge cit., tra cui rientrano "le concessioni di garanzia". Peraltro, ad avviso del ^{giudice nel merito} ~~decreto impugnato~~, il termine "finanziamento" può eventualmente estensivamente estendersi (oltre ai mutui) solo alle altre erogazioni dirette in danaro in favore del soggetto beneficiario, con conseguente esclusione delle prestazioni a favore di terzi, come le garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore.

Il privilegio invocato non ^{sarebbe} ~~appare~~, inoltre, compatibile con il meccanismo della surrogazione, atteso che tale privilegio, anche ove fosse ritenuto sussistente, non sarebbe riconoscibile in capo al soggetto finanziatore (che viene soddisfatto dal Fondo), ma solo a favore del gestore del fondo che abbia pagato il creditore beneficiario della garanzia. Verrebbe, pertanto, attribuito al garante che ha



soddisfatto il creditore surrogato, in violazione dell'art. 1203 cod. iv., una qualità di credito ~~pozione~~ rispetto a quella che aveva il creditore originario.

Infine, il Tribunale di Milano ha ritenuto non applicabile al caso in esame il richiesto privilegio sul rilievo che, a norma dell'art. 9 comma 5° legge cit., lo stesso presuppone che " i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo", siano stati oggetto di "revoca", ovvero che sia stato disposto un provvedimento amministrativo opposto a quello di concessione della provvidenza economica.

Nel caso di specie, la richiesta di restituzione non è avvenuta, invece, a seguito della "revoca", ma per effetto del solo inadempimento del beneficiario.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (in forma abbreviata BDM-MCC s.p.a.), quale ente titolare del credito, affidandolo a tre motivi.

Si è altresì costituita in giudizio Equitalia Nord s.p.a..

La ricorrente BDM-MCC ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo BDM-MCC s.p.a ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7,9 e 12 del d.lgs. 123/98.

Espone la ricorrente che il d.lgs n. 123/98 è una norma di razionalizzazione del sistema intesa ad evitare che una misura di intervento pubblico rimanga sprovvista della garanzia del privilegio riconosciuta dall'art. 9 per tutti gli interventi erogati, che come si

evince dall'art. 1, comprendono tutte le misure agevolative e benefici di qualsiasi genere.

L'espressione " i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo" si riferisce a tutti gli interventi agevolativi descritti nell'art. 1 del Decreto, erogati ai sensi del successivo articolo 7.

Ne consegue che la disciplina di cui all'art. 9 d.lgs 123/98 è applicabile anche alle prestazioni di garanzia ex art. 662/96, costituendo una forma di sostegno pubblico.

2 Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 d.lgs n. 123/98 e 1203 cod. civ.

Lamenta la ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto applicare il privilegio invocato atteso che l'esercizio della surroga nei diritti del creditore surrogato avviene a titolo autonomo, in forza dell'escussione della garanzia ex lege e del relativo pagamento. Evidenzia che la prestazione della garanzia da parte della ricorrente è di natura eccezionale in quanto prevista dalla legge istitutiva del Fondo L. 662/96, non fondandosi quindi su un rapporto contrattuale tra Banca finanziatrice e gestore del Fondo.

Inoltre, la surroga è compatibile con il privilegio richiesto, ancorchè il creditore surrogato non godesse di detto privilegio, essendo autonome le fattispecie da cui derivano i rapporti di credito.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 9 d.lgs n. 123/98 .

Esponde la ricorrente che il rilievo del Tribunale di Milano, secondo cui nelle ipotesi di interventi pubblici concessi nelle forme di garanzia non sarebbe applicabile il privilegio per l'impossibilità di adottare il provvedimento di revoca, con conseguente inapplicabilità dell'art. 9



del decreto citato, non tiene conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte espresso nella sentenza n. 11930/2010.

In particolare, il supremo Collegio, nella predetta pronuncia, nell'esaminare proprio il tema dei privilegi che assistono i crediti dello Stato, ha evidenziato la possibilità di un'interpretazione estensiva delle norme quale operazione diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c. rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.

Ne consegue che, nel caso di specie, il credito dalla stessa insinuato, in quanto scaturente da uno degli interventi di cui al d.lgs n. 123/98, nonché derivante da somme appartenenti ad un Fondo Pubblico, deve essere ricompreso, avuto riguardo alla finalità pubblicistica di sostegno ad attività di pubblica utilità (sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive), tra i crediti privilegiati, e ciò in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 legge citata, giustificata da un giudizio di meritevolezza alla luce della causa del credito.


4. Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente in considerazione della stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati.

Il decreto impugnato ha ritenuto quali elementi ostativi ad una interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5° del d.lgs n. 123/98 il riferimento all'espressione "finanziamenti" e non "benefici" di cui all'art. 7 legge cit., la ritenuta incompatibilità del privilegio richiesto con la disciplina della surroga di cui all'art. 1203 cod. civ. e, infine, il rilievo che le somme erogate dal gestore del Fondo a seguito

dell'escussione della garanzia non sono state oggetto di "revoca", ma derivano da un inadempimento contrattuale.

Quanto all'espressione "finanziamenti", questa Corte, con l'ordinanza n. 21841/2017, ha già ritenuto che la stessa espressione debba essere interpretata in senso meno formale, in modo tale da ricomprendersi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione).

Una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici.

Anche nelle ~~successive~~ ordinanze nn. 2664/2019 e 14915/15 questa Corte, nell'analizzare l'espressione "finanziamenti", ha ritenuto non giustificata una "interpretazione riduttiva" dell'art. 9 comma 5 d.lgs n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. 

In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel dlgs. n. 123/98, nel diritto vigente il termine finanziamento non risulta

assumere un significato unico e costante, non riducendosi solo ad una formula equivalente ai "contratti di credito" ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, sono state richiamate alcune norme del Testo Unico Bancario, quali l'art. 1 comma 2° lett. f, gli artt. 47 e 106 legge cit.

Pertanto, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento.

Infine, l'intervento di sostegno a mezzo di una garanzia personale non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro.

Anche con riferimento alla presunta incompatibilità del privilegio invocato con il sistema della surroga, ha evidenziato l'ordinanza n. 2664/2019 che la tesi secondo cui il garante che ha pagato non può che surrogarsi negli stessi diritti che facevano capo al creditore originario dà per scontato che il garante mutui necessariamente la propria posizione da quella del creditore garantito. Tuttavia, nella fattispecie, quale quella in esame, in cui il privilegio trova la propria fonte nella legge in ragione della peculiare "causa" che lo sorregge (ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela), non vi è alcuna necessità che il creditore garantito si avvantaggi della posizione di cui gode il garante (privilegio) anche perché già fruisce della possibilità di escussione immediata (che è a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile) del soggetto pubblico in caso di inadempimento del soggetto finanziato.

Peraltro, sempre in materia di surroga, l'ordinanza già citata n. 14915/19 ha evidenziato che l'art. 2 comma 4° D.M. 20 giugno 2005 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare. In tale prospettiva, si è osservato che, essendo il senso della surroga quello di dar vita ad uno strumento idoneo ad apportare al *solvens* dei "vantaggi" e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso, ne consegue che il richiamo all'art. 1203 cod. civ. non potrebbe mai far "cadere" un diritto proprio del *solvens*, solo perché estraneo alla posizione del creditore *accipiens*.

Dunque, con riferimento ai primi due elementi ritenuti dal decreto impugnato ostativi all'applicabilità del privilegio invocato (riferimento all'espressione "finanziamenti" e presunta incompatibilità di tale causa di prelazione con il meccanismo della surroga), questo Collegio ritiene di non discostarsi dai precedenti di questa Corte sopra citati, di cui condivide integralmente il percorso argomentativo.

Con riferimento alla "revoca" del finanziamento, ritenuta dal decreto impugnato come presupposto fattuale indefettibile, non equiparabile all'inadempimento del soggetto garantito e parimenti ostativo all'applicabilità del privilegio in oggetto (situazione non esaminata dalle precedenti ordinanze di questa Corte), ritiene questo Collegio che la mancanza di tale elemento può comunque essere superata con un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5° d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, (tenuto conto dell'intenzione del legislatore e

soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio).

Pertanto, anche il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.lgs n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5° legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.

Va, peraltro, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.

Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche "la revoca" richiamata dal decreto impugnato non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio.

Deve pertanto cassarsi il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si può accogliere, ex art. 384 cod.



proc. civ., la domanda della ricorrente di riconoscimento del richiesto privilegio.

L'accoglimento del ricorso e la decisione dello stesso nel merito comporta la condanna della procedura al pagamento delle spese processuali sostenute da Agenzia delle Entrate –Riscossione (subentrante, a norma dell'art. 1 del D.L. 22.10.2016 n. 193, conv. in L. 225/2016 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a Equitalia Nord) in entrambi i gradi del giudizio, e da BDM-MCC in questo grado, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto cassa il provvedimento impugnato, e, decidendo nel merito, accoglie la domanda.

Condanna la procedura controricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da Agenzia delle Entrate – Riscossione in entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 6.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, e quanto al giudizio di legittimità, in € 6.500.00,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità da BDM-MCC, che liquida in € 8.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, così deciso 13.11.2019